

STATUTO

**"ALPHA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEONFORTE EN VIA CAMPO
SPORTIVO 21

Numero REA: EN - 413836

Codice fiscale: 01264600865

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto costitutivo del 15/02/2019, Repertorio n.1062/920	
STATUTO SOCIALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
"Alpha Società Cooperativa Sociale - Onlus"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA	
ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE	
1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt. 2511 e segg. cod. civ., e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "Alpha Società Cooperativa Sociale - Onlus" .	
1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519 cod.civ., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.	
Art. 7 - Normativa applicabile	

- Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto e nel rispetto delle norme di cui alla legge 381/91, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

ART. 2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale in Leonforte (En), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Enna ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e

recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

4.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

4.4 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegue finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità

	umana e sociale.	
	4.5 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in	
	spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e	
	ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti atti-	
	vità:	
	- Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della leg-	
	ge 381/91:	
	1. l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; a-	
	gli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trat-	
	tamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli alcolisti; ai	
	minori; ai minori in età lavorativa in situazione di difficol-	
	tà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternative; al-	
	le persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale	
	di qualunque genere e natura; donne in difficoltà e/o vittime	
	di violenza e violenza familiare o soggette alla tratta, alle	
	persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e	
	sociale di qualsiasivoglia tipo ed entità; alle persone svan-	
	taggiate appartenenti alle aree della devianza e della emargi-	
	nazione giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai	
	sensi dell'art. 2, comma 2, lett.a) e b), della legge 13 giu-	
	gno 2006, n. 118;	
	2. la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di	
	residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di	
	centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residen-	
	ziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi di	

	intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed
	alla socializzazione;
	3. la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un
	progetto individualizzato che prevede: fasi; obiettivi per
	ciascuna fase; contenuti; tempi; attività; persone coinvolte;
	partecipazione della famiglia e di altre persone;
	4. la partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamente
	o indirettamente interessati ad attività ed iniziative del
	settore ad incontri periodici di informazione sulle problema-
	tiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di com-
	petenze e di abilità per la gestione delle difficoltà e la so-
	luzione di problemi, ad incontri periodici di sostegno psico-
	sociale, ad organizzazione di gruppi di auto e di mutuo aiuto;
	5. la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla
	valorizzazione delle loro potenzialità;
	6. l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la
	partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel
	lavoro di organizzazione e di gestione delle attività e delle
	iniziative;
	7. l'organizzazione e la realizzazione di attività socio-
	terapiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad i-
	niziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio (pit-
	tura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro
	ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e di cine-
	forum, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione

	alla vita comunitaria;	
	8. la realizzazione di attività e l'erogazione di servizi domiciliari di assistenza, di sostegno e di riabilitazione;	
	9. l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di formazione, di supervisione e di quant'altro utile ad una maggiore formazione degli operatori del settore;	
	10. l'attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di svantaggio e di emarginazione;	
	11. l'attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	12. la realizzazione di attività e di iniziative nel campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo e del tempo libero;	
	13. la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;	
	14. l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento sociale, di assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di ri-socializzazione, di partecipazione sociale, mediante convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private;	

	15. la pubblicazione di materiali informativi e formativi, u-	
	tili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;	
	16. l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scola-	
	stiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asilo nido;	
	17. l'espletamento di attività educative, formative e di sup-	
	porto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti;	
	18. la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per	
	l'integrazione dei soggetti svantaggiati;	
	19. l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e	
	sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso	
	centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	20. l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di	
	seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documenta-	
	zione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di per-	
	sone o gruppi culturalmente svantaggiati;	
	21. la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative	
	che possono promuovere la "formazione della persona", privile-	
	giando quelle che possano favorire maggiormente la partecipa-	
	zione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque ri-	
	spondano ai bisogni della comunità.	
	22. l'accoglienza e l'assistenza a stranieri, richiedenti asi-	
	lo rifugiati, extracomunitari, minori italiani e stranieri;	
	l'assistenza sociale non residenziale; la gestione di servizi	
	per l'immigrazione, l'accoglienza e la tutela dei migranti e	

	dei richiedenti asilo;	
	23. l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domi-	
	ciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di	
	attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a	
	favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose,	
	di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e fami-	
	glie in difficoltà;	
	24. l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	25. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di	
	formazione professionale, sanitari di base e a elevata inte-	
	grazione sociosanitaria;	
	26. l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educa-	
	zione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei mino-	
	ri in stato di bisogno anche momentaneo;	
	27. la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	e simili;	
	28. l'organizzazione e gestione di RSA, case di cura, centri	
	di riabilitazione, case di riposo, comunità e luoghi di vil-	
	leggiatura;	
	29. il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	

	30. l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tute-
	la della salute e la prevenzione delle malattie;
	31. la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di
	assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
	32. la formazione professionale nei settori dei servizi socia-
	li;
	33. la gestione di centri di accoglienza per stranieri o per-
	sone bisognose;
	34. lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della co-
	munità locale nei confronti delle persone svantaggiate, an-
	ziane, inferme o bisognose;
	35. la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici o
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collabo-
	razione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la
	propria attività nei settori suindicati.
	- Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della leg-
	ge n. 381/91:
	1. l'attività di turismo sociale; attività di agenzie di viag-
	gio, operatore turistico (Tour Operator), attività degli uffi-
	ci informazione sul turismo locale e sugli alloggi per turi-

	sti, organizzazione servizi di guide turistiche e accompagna-
	tori turistici;
	2. l'attività di gestione di corsi di formazione, di aggiorna-
	mento, di qualificazione e/o di riqualificazione del personale
	socio-assistenziale ed adatto alle attività previste dal pre-
	sente statuto;
	3. la gestione di corsi di formazione professionale;
	4. la gestione di biblioteche in genere e dell'attività di
	sportello informa-giovani;
	5. l'attività di promozione e di gestione dell'artigianato
	nelle sue diverse forme;
	6. la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni tipo, com-
	presi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati, ne-
	gozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni
	private;
	7. la gestione, la manutenzione, la pulizia e la custodia di
	parcheggi per autoveicoli su aree pubbliche e private, giardi-
	ni, prati ed aree verdi di pubblica utilità;
	8. la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custo-
	dia dei volumi nelle stesse contenute;
	9. l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona;
	10. l'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di
	somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la conse-
	gna domiciliare;
	11. la gestione di mense, di ristoranti, di punti ristoro e di

	bar;	
	12. l'erogazione dei servizi di custodia e di trasporto dei	
	beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;	
	13. l'erogazione del servizio di trasporto di persone e di co-	
	se sia in conto proprio che per conto di terzi, nonché attivi-	
	tà di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i	
	servizi connessi ai trasporti;	
	14. l'erogazione dei servizi di raccolta e di smaltimento dei	
	rifiuti;	
	15. le attività agricole ed artigianali;	
	16. l'attività di trasformazione e di commercializzazione di	
	prodotti agroalimentari;	
	17. l'allevamento di animali;	
	18. l'erogazione e la gestione del servizio di facchinaggio	
	manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte	
	le attività preliminari, complementari ed accessorie e, in	
	particolare, l'insacco, la pesatura, la legatura, l'accatasta-	
	mento, il disaccatastamento, la pressatura, l'imballaggio, la	
	pulizia dei magazzini e dei piazzali, il deposito colli e ba-	
	gagli, la presa e consegna, i recapiti in loco, la cernita e	
	la selezione;	
	19. lavori di costruzione in genere e in particolare prepara-	
	zione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installa-	
	zione di servizi in fabbricati, lavoro di completamento degli	
	edifici ed noleggio di macchine e attrezzature per la costru-	

	zione o demolizione;	
	20. la gestione di punti vendita e di negozi di generi alimen-	
	tari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo, di	
	oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e di stampe,	
	di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi, di casalinghi	
	e di generi vari;	
	21. attività di servizi alle imprese in genere ed in partico-	
	lare:	
	22. elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali, lega-	
	li elaborazioni paghe, elaborazioni dati ai fini ingegneristi-	
	ci, per conto terzi, servizi di data entry dei centri di regi-	
	strazione dati, scannerizzazione ed archiviazione ottica di	
	documenti;	
	23. studi di mercato e sondaggi di opinione;	
	24. pubbliche relazioni ed agenzia di informazioni commercia-	
	li;	
	25. servizi di collaudo ed analisi tecniche;	
	26. servizi di pubblicità, promozioni pubblicitarie in genere	
	e agenzie di concessione spazi pubblicitari;	
	27. servizi di ricerca e selezione del personale;	
	28. lavori di metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei	
	prodotti in metallo di ogni genere ed in particolare lavori di	
	carpenteria metallica;	
	29. l'esecuzione di opere di sistemazione agraria e forestale	
	di manutenzione del verde pubblico e privato, e la gestione di	

	vivai; l'esecuzione di opere edilizie e di ristrutturazione la
	manutenzione di edifici; la manutenzione di spazi pubblici;
	30. la commercializzazione e l'installazione di elementi di
	arredo urbano;
	31. l'assunzione e l'esecuzione di incarichi di letture di
	contatori, pulizie e manutenzioni varie, piccoli trasporti;
	32. la gestione di maneggi e strutture sportive;
	33. la gestione di attività di ristorazione e di catering,
	nonché le gestione di mense scolastiche.
	Viene espressamente precisato dai costituenti che:
	a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno
	svolte impiegando razionalmente e produttivamente le presta-
	zioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e
	le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro
	di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di
	disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli
	incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Sta-
	to, della Regione e di altri Enti;
	b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le
	attività riconducibili all'art.1, comma uno, lettera b), della
	legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla
	compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera
	della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti,
	dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della qua-
	lificazione di una società cooperativa come "cooperativa so-

ciale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa).

4.6 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

4.7 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

4.8 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;
- b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle at-

tività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91.

4.9 La società cooperativa potrà operare anche con terzi.

4.10 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.11 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati a raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

ART. 5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa so-

ziale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle pre-
stazioni da questa resa a favore dei soci. La partecipazione
alla vita sociale non è fornita del requisito della tempora-
neità. Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina
di organi direttivi della società, per l'approvazione e le mo-
dificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predispo-
sizione di regolamenti. E' consentita l'ammissione a soci di
elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente ne-
cessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero
mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina mo-
dificazione dei presenti patti sociali, è fatta con delibera-
zione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato
ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto
delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528
cod.civ..

5.3 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci
coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini
con quella della cooperativa.

5.4 I soggetti svantaggiati di cui all'art.4 legge n.381/1991,
devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in Coo-
perativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato sog-
gettivo, devono rivestire la qualità di soci.

5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui
all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre

1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

5.6 Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro.

I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione del

	libro dei soci. I soci sovventori vanteranno quote nominative
	liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di quote ca-
	ratterizzate dalla presenza delle suindicate prestazioni ac-
	cessorie, il trasferimento delle quali sarà subordinato al
	previo gradimento espresso, per iscritto, dal Consiglio di Am-
	ministrazione. In caso di mancato gradimento, il quale dovrà
	essere giustificato e non legato al merum arbitrium, il Consi-
	glio stesso provvederà ad indicare altro soggetto acquirente
	ad esso gradito. Il socio sovventore il quale intenda trasfe-
	rire le azioni deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata
	a/r, al Consiglio di Amministrazione, il proposto acquirente
	ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta
	giorni dal ricevimento della comunicazione.
	L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovven-
	tori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea
	ordinaria con la quale devono essere stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle
	azioni emesse;
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
	eventuali privilegi attribuiti alle quote di spettanza dei so-
	ci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione
	non può, comunque, essere maggiorato in misura superiore al 2%
	(due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordina-
	ri.

I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite d'esercizio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati al Consiglio di Amministrazione inerenti all'effettiva assegnazione delle quote.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente statuito dall'assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle quote di partecipazione. In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al va-

f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:	
f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,	
f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;	
f.3) socio sovventore;	
La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:	
1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;	
2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;	
3) caratteristiche ed entità degli associati;	
4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore ad euro 1,00 (uno);	
5) versamento della tassa di ammissione;	
6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.	
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.	
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.	

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

6.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;

c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;

d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;

e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;

f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ART. 7 CAPITALE SOCIALE

7.1 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

7.2 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 8 QUOTE SOCIALI		
8.1	Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.	
8.2	Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 cod.civ..	
ART. 9 RECESSO		
9.1	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:	

a)	il cambiamento dell'oggetto della società;	
b)	la trasformazione della società;	
c)	la fusione e la scissione della società;	
d)	la revoca dello stato di liquidazione;	
e)	il trasferimento della sede legale della società all'estero;	
f)	il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;	
g)	il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.. Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.	
9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento. Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.		
L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine		

	sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del re-
	cesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a
	conoscenza.
	Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende eser-
	citato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede
	legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'eser-
	cizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso con-
	trario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
	Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere
	fatta annotazione nel libro dei soci.
	9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,
	è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della socie-
	tà.
	ART. 10 MORTE DEL SOCIO
	10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla
	liquidazione della quota secondo le disposizioni del successi-
	vo art.11).
	10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei re-
	quisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella par-
	tecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggio-
	ranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità
	di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappre-
	sentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la socie-
	tà acconsenta alla divisione.

ART. 11 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI		
11.1	I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.	
	Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Benevento, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..	
11.2	Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.	
ART. 12 ESCLUSIONE		
12.1	Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto fa-	

vorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt.2286, 2287, primo comma, e 2531 cod.civ..

12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art. 11), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

[illegible]

32 di 51

15.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dei patti sociali;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;
- f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea. Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

17.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'assemblea e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso

	da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire
	a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per
	l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con
	dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata
	presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal li-
	bro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque
	tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti
	da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri
	mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettro-
	nica o allo specifico recapito che siano stati espressamente
	comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla rela-
	tiva annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque,
	caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta rice-
	zione.
	In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e
	la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea mede-
	sima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli ammini-
	stratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riu-
	nione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipa-
	no personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,
	nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di
	avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del

	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	ART. 17 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.	
	L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.	
	17.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.	
	ART. 18 DIRITTO DI VOTO	
	18.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposi-	

	zioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.	
	18.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risul-	
	tino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	18.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	numero delle quote possedute.	
	18.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio median-	
	te delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di	
	cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.	
	Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente,	
	non possono comunque essere delegati i componenti del consi-	
	glio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della socie-	
	tà. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia e-	
	spressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di	
	procuratore generale. Se la delega viene conferita per la sin-	
	gola assemblea,essa ha effetto anche per le successive convo-	
	cazioni.	
	Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ul-	
	timo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli	
	affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto	
	per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul libro dei soci;	

b)	l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla
	convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convoca-
	zione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'in-
	dirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine
	entro il quale la stessa deve pervenire;
c)	in caso di voto per corrispondenza sono considerati pre-
	senti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria
	scheda di voto;
d)	il testo della delibera da approvare o delle diverse
	proposte di delibera su cui votare deve essere riportato inte-
	gralmente sulla scheda di voto;
e)	se le schede di voto non sono allegate alla comunicazio-
	ne della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve in-
	dicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottene-
	re le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei
	termini necessari ai fini di un esercizio informato del dirit-
	to di voto;
f)	il conto delle schede di voto per corrispondenza avvie-
	ne:
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di
	verificare che sussista il quorum costitutivo;
	- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci,
	al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
g)	il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino
	all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità

anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 19 QUORUM ASSEMBLEARI

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.16), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

19.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

19.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.9).

	Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti
	patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono
	diverse specifiche maggioranze.
	ART. 20 VERBALE DELL'ASSEMBLEA
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare
	da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se ri-
	chiesto dalla normativa vigente. Il verbale deve indicare la
	data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'i-
	dentità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da cia-
	scuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'iden-
	tificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel
	verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le lo-
	ro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale
	dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà es-
	sere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo ammini-
	strativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impu-
	gnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.
	ART. 21 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI
	Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti
	richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assem-
	blee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché e-
	ventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti fi-
	nanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541
	cod.civ.. La procedura delle assemblee speciali è disciplinata

dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

ART. 22 AMMINISTRAZIONE

22.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da **un minimo di** tre a massimo cinque membri, scelti esclusivamente tra i soci, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.

22.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

22.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

22.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

22.5 In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e,

eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART. 23 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

23.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

23.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso

di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 24 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

24.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

24.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 25 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

25.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite. La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

25.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART. 26 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

26.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

26.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare cauzione.

ART. 27 CONTROLLO DEI SOCI

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART. 28 ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore dei conti o un sindaco unico. La nomina del Sindaco è ob-

44 di 51

- Revisore contabile

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci, in alternativa allo stesso, possono, in ogni momento, nominare un revisore contabile scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Sindaco.

ART. 29 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art. 2513 cod.civ..

ART. 30 REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 31 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE

32.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di o-

gni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

ART. 33 UTILI

33.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

34.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

	ART. 34 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	34.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto:	
	a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;	
	b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c)è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d)in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 35 RISTORNI	
	35.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:-erogazione diretta;-aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;-emissione di strumenti finanziari.	

35.2 I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

35.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

35.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

35.5 I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o capitale sociale, durante la vita dell'organizzazione viene meno soltanto nell'ipotesi in cui tali operazioni vengano perfezionate a vantaggio di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, patti sociali e/o regolamenti, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 36 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

36.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

36.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento

previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

36.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

36.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

36.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma

	centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo
	istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa
	destinazione imposta dalla legge.
	ART. 37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
	- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
	pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante il ricorso
	ad un Organismo di Conciliazione regolarmente iscritto presso
	il Ministero di Grazia e Giustizia, su richiesta della parte
	più diligente e/o delle parti interessate. Sono soggette alla
	disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse
	nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili
	relativi al rapporto sociale. Qualora il ricorso alla citata
	procedura di conciliazione mediazione dovesse risolversi con
	un esito negativo, la controversia insorta dovrà essere risol-
	ta da un arbitro nominato, su richiesta della parte più dili-
	gente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la
	cooperativa. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio
	dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni
	dalla nomina, e deciderà in via irrituale secondo diritto.
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina dell'arbitrato, qualora la procedura di conciliazione - mediazione dovesse risolversi con un esito negativo, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

- La Ferrara Angelo. Tatjana Castano notaio. Vi è il sigillo.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMI 1,2,3,
D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IM-
PRESE.